

SENT. 468/2024
 Rep. 503/2024
 N. Rg. 7/2024



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI ROMA
 SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 807-1/2024 PU promosso, con ricorso depositato il 28.05.2024, da:

██████████ rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Maria Chiara Ruzza;

avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 d. l.vo 12.01.2014 n. 19.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.05.2024, ██████████ ha esposto:

- di essere residente in Roma, in ██████████
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCl) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver posto in essere atti di frode ai creditori;
- di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni con il sig. ██████████ e di vivere nell'appartamento di sua proprietà in Roma, in ██████████ unitamente al comune figlio ██████████
- che la propria condizione di sovraindebitamento trovava causa remota nella perdita del lavoro da parte del proprio coniuge nell'anno 2016, seguita da reiterati rapporti lavorativi a tempo parziale e che, in ragione della conseguente situazione di incertezza familiare venutasi determinare, le avevano procurato inizialmente ██████████ necessitanti apposito trattamento farmacologico e l'avevano indotta alla stipula di 'primo prestito con Findomestic' che era stato già preceduto da 'contratto per un affidamento con Agos, mediante emissione di una carta di credito';
- che nell'anno 2020 era stata sottoposta ad intervento di mastectomia e a successiva conseguente terapia ormonale ancora in essere;
- che attualmente, dopo il superamento di periodi di 'cassaintegrazione' determinati anche dall'emergenza covid, prestava attività lavorativa di segretaria ██████████ al momento part-time, con retribuzione di euro 750.00 mensili;



- che per la preoccupazione di non poter far fronte alle necessità familiari e acquisire le risorse monetarie utili anche al ripianamento delle pregresse debitorie, dall'anno 2019 era rimasta vittima del gioco d'azzardo, inizialmente intrapreso con l'acquisto di 'gratta e vinci' -e in ciò incoraggiata anche dal pagamento diretto delle vincite di importo inferiore ad euro 500.000 che venivano immediatamente impiegate per l'acquisto di ulteriori biglietti- oltre che con l'iscrizione e utilizzo di relative applicazioni *on line*;
 - che, nel contempo, negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva usufruito di reiterati prestiti elargiti [REDACTED];
 - che il 17 aprile 2020 aveva richiesto ulteriore 'prestito Compass';
 - che [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - che il complessivo monte debitorio a proprio carico ammontava ad euro 226.685,84 di cui: euro 87.578,40 nei confronti di 'Findomestic'; euro 15.291,92 nei confronti di 'Compass'; euro 6.684,26 nei confronti di 'Agos (fido)'; euro 117.131,26 nei confronti dell'av [REDACTED] aveva incrementarsi dell'ulteriore importo di euro 756,48 quale residuo del compenso spettante al gestore della crisi da corrispondere in prededuzione;
 - che la fonte di attivo di cui poteva disporre era costituita dall'emolumento stipendiale di euro 750,00 mensili che, unitamente a quello del coniuge pari ad euro 1.000,00 mensili, trovava devoluzione per le necessità del nucleo familiare;
 - che era, inoltre, titolare dei seguenti conto corrente bancari [REDACTED] acceso presso Banca del Fucino con saldo attivo al 28.02.2024 di euro 68,19; n. [REDACTED] so presso Banca Findomestic con saldo attivo all'1.03.2024 di euro 19,00; n. [REDACTED] cointestato al coniuge acceso presso Banca Unicredit con giacenza all'1.03.2024 di euro 147,04;
 - che, a seguito del decesso della propria madre, nell'anno 2008 era divenuta comproprietaria, quale coerede, di alcuni immobili siti in Colliano, provincia di Salerno, privi di effettivo 'valore commerciale';
 - che l'importo delle risorse mensilmente necessarie per il mantenimento del nucleo familiare avrebbe dovuto stimarsi in euro 797,00 e quelle relative a 'condominio + utenze' in euro 623,00;
- ha, quindi, articolato proposta di componimento del proprio debito complessivo, prevedente il versamento mensile della somma di euro 200,00 per un periodo di nove anni per poter, quindi, procedere al pagamento: integrale delle poste in prededuzione relative ai compensi OCC -di euro 2.931,20 di cui residuava da corrispondere euro 756,48- e per l'advisor legale (per euro 1.253,41); del 30% dei crediti in chirografo in titolarità di 'Findomestic s.p.a.', 'Compass s.p.a.' e 'Agos Ducato s.p.a.'; del 10% del



credito avente analoga collocazione in attiva titolarità [REDACTED]

[REDACTED] secondo relativa scansione temporale riportata in ricorso, pagina 12, di modo da poter, nel contempo, far fronte ai bisogni familiari;

ha conclusivamente chiesto di essere ammessa alla procedura di '*Piano del Consumatore*' e di procedere, all'esito dei relativi adempimenti partecipativi, alla successiva omologa, previa concessione delle misure protettive ex art. 70 CCII.

Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato nella persona dell'avv. Antonino Romeo.

Con decreto del 17.06.2024 il giudice delegato per il procedimento, rilevato che:

-doveva riconoscersi, in capo alla ricorrente, la qualità di '*consumatore*' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui aveva chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione del gestore della crisi, non aveva causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;

- il ricorso era stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII, tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in viale Somalia n. 289 come da relativa certificazione anagrafica- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);

-la ricorrente risultava versare in situazione di sovra indebitamento, tale apprezzabile alla luce della definizione dettata dall'articolo 2 comma 1, lett. c) CCII, considerato l'ammontare della debitoria e le risorse in ipotesi utili ai fini adempitivi costituite, in sintesi, dal proprio emolumento stipendiale con cui dover, nel contempo, far fronte alle esigenze contingenti proprie e del nucleo familiare di appartenenza;

-la domanda era corredata dei documenti e delle indicazioni utili a consentire l'acquisizione del bagaglio informativo prescritto dall'articolo 70 comma 2 CCII e, quanto all'importo prospettato come necessario per il sostentamento proprio e del nucleo familiare di appartenenza, la somma proposta appariva porsi in sintonia con i parametri dettati dall'articolo 283 comma 2 CCII –ossia ammontare annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 5.12.2013 n. 159- che deve ritenersi il riferimento utile al calcolo delle somme a credito del debitore e che, in ragione di tale funzionalizzazione, vanno sottratte alla liquidazione e distribuzione ai creditori;

-al ricorso era allegata relazione dell'OCC il cui contenuto risultava rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-quanto alla verifica delle condizioni soggettive ex art. 69 CCII la relazione del gestore della crisi aveva attestato che la ricorrente, nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso propulsivo del presente procedimento, non era stata esdebitata e non aveva beneficiato di esdebitazione per due volte e tale indicazione era proficuamente



valorizzabile poichè espressa all'esito della verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo del ricorso e che deve essere resa ai sensi dell'articolo 68 comma 2 lett. c) CCII;

-la riscontrata condizione di sovraindebitamento non poteva essere considerata effetto consequenziale di condotte della debitrice improntate a mala fede, frode o colpa grave poichè, sulla scorta di quanto rappresentato in ricorso, degli atti presentati a suo conforto e delle verifiche del gestore della crisi compendiate nella relazione ex articolo 68 comma 2 CCII emergeva che l'accumulo progressivo della massa debitoria era stato causato dalla iniziale necessità di acquisire risorse suppletive, utili a compensare la riduzione di introiti determinata, dapprima dalla perdita e, quindi, dalla riduzione del corrispettivo stipendiale percepito dal proprio coniuge e tale situazione, nel contempo, aveva ragionevolmente ingenerato, nella ricorrente, condizione di preoccupazione non priva di profili patologici su cui si era ulteriormente innestata la sopravvenienza [REDACTED], fronteggiata con intervento chirurgico e successive cure ancora in essere, sicchè il continuo riferimento ed utilizzo, da parte della ricorrente, di risorse liquide attinte da società finanziarie - come era stato evidenziato, in dettaglio, dal gestore della crisi all'esito di una analitica ricostruzione delle pertinenti trame contabili- risultava aver avuto, in una condizione di totalizzante precarietà e instabilità, sia soggettiva che oggettiva, lo scopo immediato non già di accumulare ulteriori passività quanto piuttosto, a mezzo delle somme di volta in volta acquisite, estinguere le pregresse e, in ragione di tale finalità di 'componimento' del debito pregresso anche il successivo riferimento a possibili introiti derivabili da investimenti puramente aleatori, sfociato [REDACTED] per la quale la ricorrente risultava aver intrapreso relativo percorso curativo e riabilitativo e che si innestava su una di lei sopravvenuta ulteriore precarietà anche economico-lavorativa, determinata dalla pandemia COVID, non poteva ritenersi espressione di colpa grave, malafede o frode;

- come evidenziato e compiutamente argomentato dal gestore della crisi nel corpo della propria relazione le società finanziarie creditrici non avevano preso in considerazione il '*merito creditizio del debitore*' che, qualora valutato, tenuto conto della particolare onerosità delle condizioni relative ai prestiti di volta in volta elargiti ed alla connessa effettiva possibilità adempitiva della debitrice, avrebbe dovuto condurre al diniego dei finanziamenti in ragione proprio della già evidente incapacità della mutuataria di poter provvedere alla loro estinzione con le proprie fisiologiche risorse sì da porsi quale concausa della di lei condizione di sovraindebitamento; ha quindi ritenuto ammissibili ai sensi dell'articolo 70 CCII il piano e la proposta, disponendone: la pubblicazione nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma; la comunicazione, in uno al relativo decreto di apertura, a cura dell'OCC a tutti i creditori con l'avviso della possibilità di presentare osservazioni e di comunicare



proprio recapito di posta elettronica certificata; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente.

Con nota depositata il 12.07.2024, all'uopo sollecitato, l'OCC ha dato prova dell'intervenuta esecuzione dei prescritti adempimenti pubblicitari e della mancata presentazione, nel termine assegnato, di osservazione alcuna.

Rileva il decidente che, in difetto della sopravvenienza di situazione nuova della cui ricorrenza nulla è stato rappresentato dall'OCC ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII o che risulti *aliunde* dagli atti del procedimento, permangono tuttora le condizioni di ammissibilità della domanda presentata dal ricorrente come dinanzi evidenziate.

Nella relazione depositata in allegato al ricorso introduttivo il gestore della crisi ha dato atto della *'fattibilità e ...sostenibilità'* del piano di ristrutturazione.

Nessun creditore o altro interessato ha presentato osservazione e deve, quindi, ritenersi precluso vaglio giudiziale alcuno della convenienza della proposta del debitore, secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 70 CCII.

Poichè supportata essenzialmente sulla devoluzione al ceto creditorio di parte del proprio emolumento retributivo di cui anche l'OCC ha appurato l'attuale percezione da parte della debitrice non si riscontra elemento alcuno espressivo o anche meramente sintomatico di infattibilità del piano.

Può pertanto intervenire la postulata omologa.

P.Q.M.

-**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 28.05.2024 da [REDACTED]

- **dichiara** chiusa la procedura;

-**dispone** che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'OCC, ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Roma;

-**dispone** che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 CCII e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;

-**avverte** il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Roma 17 luglio 2024

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

